

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5239 del 11/10/2018
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO DOMESTICO (IRRIGAZIONE ORTO FAMILIARE) COMUNE: CASTEL DEL RIO TITOLARE: PIFFERI GIOVANNI CODICE PRATICA N. BO17A0029
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5425 del 10/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO DOMESTICO (IRRIGAZIONE ORTO FAMILIARE)

**COMUNE:** CASTEL DEL RIO

**TITOLARE:** PIFFERI GIOVANNI

**CODICE PRATICA N.** BO17A0029

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del

01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2017/13832 del 16/06/2017, con la quale i signori:

- PIFFERI GIOVANNI, nato a Casola Valsenio (RA), il 20/02/1959, C.F.:PFFGNN59B20B982Q;

- REGGIDORI IRENE, nata a Faenza (BO), il 25/05/1959, C.F.: RGGRNI59E65D458E;

hanno chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche superficiali dal Rio Magnola in sponda sinistra, nel punto antistante il terreno identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Castel del Rio al Foglio 15 mappale 411, mediante tubo di pescaggio a gravità, con una portata massima inferiore a 2 l/s, ad uso irrigazione di circa 0,0217 ettari di terreno coltivato ad orto familiare;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del RR n. 41/2001, in caso di richiesta di concessione da parte di più utenti, deve essere individuato il richiedente mandatario per i rapporti con l'amministrazione;

**considerato** che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del RR 41/2001;

**considerato** che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**verificato** che i fabbisogni irrigui previsti dalla pianificazione di settore, ai sensi della DGR n. 1415/2016,

per l'irrigazione richiesta (prendendo in considerazione come tipologie colturali le orticole a ciclo breve) sono pari a circa 50 mc/a;

**considerato** che il prelievo avviene sul Rio Magnola, in una zona pressochè di confluenza con il Torrente Santerno;

**ritenuto**, pertanto, che essendo il Rio un corpo idrico non classificato dai Piani di Gestione, la verifica di compatibilità della derivazione richiesta con la pianificazione di settore deve essere effettuato rispetto al corpo idrico immediatamente recettore: Torrente Santerno;

**preso atto** del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, acquisito agli atti con il Prot. n.PGBO/2018/19780 del 03/09/2016, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/2006, espresso in senso favorevole a condizione di:

1. rispettare in ogni condizione idrologica del corso d'acqua il DMV/DE previsto dalla pianificazione vigente;
2. rispettare la portata massima ed il volume massimo di derivazione, concessi;

**verificato** che la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione di settore nel rispetto di specifiche prescrizioni, in quanto:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, il corpo idrico del torrente Santerno, nel tratto individuato dal codice: 062200000000 3 ER, **è in stato ecologico SUFFICIENTE e senza stress idrico**, caratterizzato da pressioni che determinano alterazioni morfologiche e alterazioni fisiche del letto e della zona litorale del corpo, per il quale sono state indicate dai Piani di Gestione le seguenti misure:

ktm07: Miglioramento del regime di deflusso e /o definizione della portata ecologica;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni", **la nuova derivazione** nel corpo idrico di interesse non comporta un rischio ambientale (attrazione), in quanto sulla base della matrice dei parametri in esame, ha **impatto lieve e stato ecologico SUFFICIENTE**;

**ritenuto**, che la derivazione richiesta è compatibile con gli obiettivi di pianificazione con l'applicazione delle prescrizioni di seguito elencate:

1. il tubo di pescaggio dell'acqua deve avere un diametro massimo di 50 mm (per non superare la portata massima concedibile per l'uso richiesto di 2 l/s);
2. la derivazione deve essere esercitata da aprile a settembre compresi, con obbligo di rimozione dell'opera di presa e di adduzione nel restante periodo;
3. la derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che, a valle della sezione oggetto di prelievo, transiti nel Fiume Santerno il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 0,55 mc/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,75 mc/s;
4. non si devono effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, né tagliare la vegetazione riparia, nonché ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde, per la sistemazione del tubo di pescaggio e delle relative tubazioni di mandata che dovranno essere solamente appoggiate sul terreno e nell'acqua;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la concessione al prelievo deve essere rilasciata nel rispetto delle prescrizioni di compatibilità ambientale sopra elencate ed alle condizioni stabilite nel presente atto e nel relativo allegato;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *uso domestico da acque superficiali con portate massime inferiori a 2,0 l/s*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2 della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 99,00;
- del canone di concessione 2018 per un importo di € 8,17;
- dei canoni di concessione per gli anni 2019-2022, corrispondenti all'intera durata della concessione, per un importo complessivo pari a € 32,68=;
- del deposito cauzionale, per un importo minimo previsto di € 250,00;

**tenuto conto** che in sede di restituzione del disciplinare di concessione, firmato per accettazione, assunto al Prot. n. PGB0/2018/23311 del 08/10/2018, il signor PIFFERI GIOVANNI ha comunicato che l'unico utilizzatore di acqua pubblica è lui stesso e che la moglie Reggidori irene è stata indicata erroneamente come cointestaria della richiesta di concessione;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

**1)** di **rilasciare** al signor PIFFERI GIOVANNI, nato a Casola Valsenio (RA), il 20/02/1959, C.F.:PFFGNN59B20B982Q, **la concessione al prelievo** di acque pubbliche superficiali dal Rio Magnola, in sponda sinistra, nel punto antistante il terreno identificato al NCT del comune di Castel del Rio al Foglio 15 mappale 411, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 2,0 l/s per complessivi 50 mc/a, ad uso domestico;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2022**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

**2)** di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

**3)** di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii. è fissato in € 8,17= per l'anno 2018 ed in € 32,68= per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione 2019-2022, **per un importo totale di € 40,85**, che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare e che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

**4)** di stabilire che il concessionario è tenuto al versamento della **cauzione**, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., fissata in **€ 250,00=**, corrispondente all'importo minimo, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n.2/2015; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

**5)** di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

**6)** di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**7)** di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente

**8)** di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**9)** di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica superficiale rilasciata a PIFFERI GIOVANNI, nato a Casola Valsenio (RA), il 20/02/1959, C.F.:PFFGNN59B20B982Q.

### Art.1

#### **Ubicazione e descrizione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

A) la derivazione avviene nel Rio Magnola, nel punto in sponda sinistra di coordinate geografiche UTM RER X:700222 Y:899245, antistante il terreno identificato al NCT del comune di Castel del Rio al Foglio 15 mappale 411, alla confluenza con il corpo idrico del torrente Santerno, nel tratto individuato dal codice: 062200000000 3 ER, così come indicato nella documentazione agli atti;

B) la derivazione è stabilita con una portata massima di 2,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 50 mc/a, mediante tubo di pescaggio e di adduzione, a gravità, di diametro massimo pari a 50 mm, mobile e fuori terra;

C) l'acqua derivata è utilizzata per l'irrigazione di circa 0,0217 ettari di terreno coltivato ad orto familiare; tale uso è assimilabile a quello di *uso domestico da acque superficiali con portate massime inferiori a 2,0 l/s*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2 della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione di terreni irrigui e tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante alla concessione.

### Art. 2

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### Art. 3

#### **Prescrizioni**

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione nel solo periodo da aprile a settembre con obbligo di rimozione dell'opera di presa e di adduzione nel restante periodo;

#### **Art.4**

#### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

La derivazione può essere esercitata a condizione che, a valle della sezione fluviale del punto di presa, sia sempre garantito nel Fiume Santerno un **deflusso minimo vitale** per il periodo estivo (maggio-settembre) di 0,55 mc/s, e per il periodo invernale (ottobre-aprile) di 0,75 mc/s, ai sensi dell'Allegato D della DGR 2067/2015.

Nell'esercizio della derivazione **è vietato effettuare nell'alveo del corso d'acqua** escavazioni, buche e sbarramenti e tagliare la vegetazione riparia; nonché ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde, ai sensi del RD n. 523 del 25/07/1904, per la sistemazione del tubo di pescaggio e di adduzione che dovrà essere solamente appoggiato sul terreno e nell'acqua. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della Struttura, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni che potrebbero essere ocasionati in seguito allo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguite dall'Autorità Idraulica o da Imprese da essa incaricate o da soggetti terzi cui è stata data in concessione l'area demaniale nel tratto interessato dall'attraversamento della tubazione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche

se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere:

- a propria cura e spese, alla **installazione di** idoneo e tarato **strumento** per la misurazione della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicati come previsto dal comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06 e dalla DGR n. 2254/2016;
- alla turnazione del prelievo, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2022**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione, con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.7**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.8**

### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

### **Art. 9**

#### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

### **Art. 10**

#### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

### **EPILOGO**

Il sottoscritto PIFFERI GIOVANNI, nato a Casola Valsenio (RA), il 20/02/1959, C.F.:PFFGNN59B20B982Q, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**